



Città di Avellino  
*Settore Ambiente ed Attività Produttive*

R. O. n. 555/RO

Avellino, lì 28/07/2011

OGGETTO: DICHIARAZIONE STATO GRAVE PERICOLOSITA' E PERIODO DI ALLERTA-DISCIPLINA  
ACCENSIONE RESIDUI VEGETALI: PRESCRIZIONI E DIVIETI  
**Revoca precedente ordinanza n. 512/RO del 13.07.2011.**

**IL SINDACO**

- **Premesso** che ai sensi dell'art. 15 della L. 225/1992., il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il DLGS 112/1998 comprende "la lotta agli incendi boschivi" nelle attività di Protezione Civile;
- **Considerato** che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui vegetali derivanti dalla lavorazione agro-silvo-pastorale, risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio Provinciale;
- **Considerata** la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell'estate e dell'autunno quando massimo è il rischio;
- **Ritenuto** necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela dell'ambiente ed a salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- **Rilevata** l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;
- **Contemplata** la necessità di consentire, quando possibile per modalità tempi e luoghi consentiti, la pratica dell'uso-consuetudine locale dell'abbruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio e le particolari condizioni meteo-barimetriche;
- **Visti** gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773;
- **Visti** gli artt. 449 e 650 del C.P.
- **Viste** le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (All. C) alla L.R. 11/1996, con particolare riferimento agli artt. 6 e 7, così come modificati dai DPGR nr. 484 del 14/06/2002 e nr. 387 del 16.06.2003;
- **Vista** la Legge 21/11/2000 nr. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi;
- **Vista** la legge regionale della Campania 7/05/1996, n.11, recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28/02/1987, n.13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";
- **Vista** la L. 689/1981;
- **Visto** l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii, con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed

urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

- **Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. **130 del 17.06.2011**, che individua l'arco temporale compreso fra il **15 giugno ed il 30 settembre 2011** come periodo di stato di grave pericolosità per la probabile diffusione di incendi boschivi per l'anno 2011;

## **REVOCA**

- **la propria precedente ordinanza n. 512/RO del 13.07.2011.**

## **ORDINA**

1) Nel periodo dal **15 giugno al 30 settembre 2011** (Periodo di massima pericolosità Incendi Boschivi):

- **è vietato** a chiunque accendere fuochi all'aperto nei **boschi**, come individuati dall'art.14 della citata in premessa Legge Regionale (PMPF- All. C) - L.R. 11/96 e ss.mm.ii.), e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;
- **è vietato** a chiunque accendere fuochi nei **pascoli**, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza inferiore ai 20 metri.

E' fatta eccezione:

- a) per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;
  - b) In aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dal sindaco che ne assicura la sorveglianza, è consentita l'accensione del fuoco e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna. Gli interessati cureranno in ogni modo lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;
  - Nel detto periodo, 15 giugno al 30 settembre 2011, nei boschi e nei pascoli sono vietate le seguenti attività:
    - a) far brillare mine;
    - b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
    - c) usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;
- 2) Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei **boschi** di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli.

- 3) **Nei castagneti da frutto** è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentrazione ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo di ogni anno, dall'alba alle ore 10.00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.
- 4) **La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto** debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa (Art. 6, comma 7 della L.R. 11/1996 – All. C – PMPF, sanzionato dall'art. 47, comma 1 lett. b della L.R. 11/1996, ossia con il pagamento di una somma da un minimo di € 51;00 ad un massimo di € 516;00);
- 5) Dal **15 giugno 2011 al 15 settembre 2011** è vietato fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano.
- 6) In altre zone la bruciatura delle ristoppie e di **altri residui vegetali**, salvo quanto previsto dall'art.25 comma f) della L.R.n.8 del 10 aprile 1996 (norma disciplinante la caccia in Campania), è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della lunghezza minima di metri 5. **La pratica è comunque vietata in presenza di vento.**
- 7) **Durante il periodo 15 giugno 2011 – 30 settembre 2011**, nei terreni agricoli, anche se incolti, orti, giardini, parchi pubblici e privati, nocchie, radure, etc... la bruciatura di vegetali loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole, NON E' CONSENTITA, secondo il divieto previsto dalla DGR Campania Nr. 1508 del 31.08.2007 e dal D.P.G.R.Campania Nr. 130 del 17.06.2011.
- 8) **Solo durante il periodo 01 ottobre 2011 – 15 giugno 2012** nei terreni agricoli, anche se incolti, orti, giardini, parchi pubblici e privati, nocchie, radure, etc... la bruciatura di vegetali loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole, E' CONSENTITA, in modo da non recare molestia e/o disturbo alle persone e senza arrecare alcun pregiudizio alla salute umana, secondo le sotto elencate modalità e quelle previste al punto 6):
  - a) Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del terreno;
  - b) Su ogni fondo il numero di cumuli, di esclusivo materiale vegetale, da accendere non deve essere superiore a 5 (Cinque) per volta;
  - c) Predisporre i cumuli da accendere il più lontano possibile da abitazioni e/o simili in modo da non arrecare disagio al vicinato;
  - d) Gli orari per l'accensione dei cumuli vegetali, **da praticarsi solo in assenza di vento**, sono: **dalle ore 12:00 alle ore 14:00 di tutti i giorni;**
  - e) Alla scadenza dell'orario consentito, tutti i cumuli ancora fumanti dovranno essere spenti. Non è consentito che i cumuli restino ancora fumanti dopo il predetto orario

### **Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio:**

- 9) Nell'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo d'incendio.
- 10) Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 km da essi. Deroche possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio.
- 11) In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate con 15 giorni di anticipo al competente Comando Stazione Forestale, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta.

### **IL SINDACO ORDINA ALTRESI'**

- **la rimozione** dai terreni, per una fascia non inferiore a 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'insacco di incendi e la propagazione del fuoco;
- **il decespugliamento** laterale dei boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);

Inoltre in tutto il territorio del Comune di Avellino, è **vietato**:

- compiere azioni o attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendi, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti;
- accendere fuochi all'aperto nei boschi, o ad una distanza minore di 100 metri dai medesimi;
- fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano;
- gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade.
- L'accensione di fuochi per attività turistiche ricreative è consentita solo nelle aree idonee e specificatamente attrezzate individuate da Enti Locali da altre amministrazioni o da privati.

### **SANZIONI:**

- **Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, secondo i casi, ai sensi della legge n.353/2000, vale a dire da un minimo Euro 1.032,91 ad un massimo di Euro 10.329,14 e della Legge Regionale n.11/1996, vale a dire da un minimo Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46 (D.P.G.R.Campania Nr. 130 del 17.06.2011);**
- **Le infrazioni commesse nel periodo dal 15 giugno 2011 – 30 settembre 2011, relative ai punti 6 e 7 della presente ordinanza, saranno punite con le**

**sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett. b) dell'All. C della Legge Regionale Nr. 11/1996, vale a dire con il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,61 ad un massimo di Euro 516,46 (D.P.G.R.Campania Nr. 130 del 17.06.2011).**

- **Le infrazioni commesse nel periodo dal 01 ottobre 2011 – 15 giugno 2012, relativamente al punto 8 della presente ordinanza, salvo le emanande disposizioni in materia ed i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, saranno punite ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, così come modificato dall'art.16 comma 1 della L. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione - Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI), vale a dire con il pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.**

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di...Avellino (AV), al Comando Stazione Carabinieri di Avellino AV).

Copia della presente è inviata è resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, pubblicazioni sul sito Web del Comune.

#### **IL SINDACO RICHIAMA**

Infine, l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **0825-200716 Comando Polizia Municipale;**
- **0825-765670 Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale;**
- **800449911 numero verde Regione Campania;**
- **115 Vigili del Fuoco;**
- **1515 Corpo Forestale dello Stato.**

IL SINDACO  
dott. Giuseppe Galasso